

Dopo essersi soffermati, nella rubrica del 10 agosto, sul contenuto dell'accordo del 31 luglio 1992 sul costo del lavoro, e sulle questioni, politicamente laceranti e giuridicamente complesse, riguardanti l'esercizio del mandato negoziale, resta da dire - ed è il terzo punto di questa nota - di quel che verrà, secondo l'accordo, dopo il blocco salariale. Verrebbe un sistema contrattuale articolato rigidamente su due livelli, nazionale ed aziendale tra loro «non sovrapposti»; espressione oscura, quest'ultima, ma che non fa presagire nulla di buono, giacché in realtà la contrattazione aziendale, nia, o quasi mai, ha ripreso la disciplina di istituti già regolati a livello nazionale.

Può essere accaduto qualche volta che a livello aziendale si era «arrolondata» una maggioranza di straordinari o di turno, in un normale dei istituti economici della contrattazione aziendale sono stati «altro» rispetto a quelli del livello nazionale: premi di produzione, incentivi di professionalità ecc.

Il dubbio può essere che con quella espressione si voglia, invece, affacciare una linea di centralizzazione salariale riservando alla contrattazione aziendale solo funzioni di collaborazione subalterna con l'imprenditore. Ma non vogliamo indugiare in sospetti che potrebbero, da qualcuno, essere considerati - a ragione prima della verifica dei fatti -, offensivi, e torniamo dunque alla linea centrale del discorso: la tesi dei sostenitori dell'accordo è che grazie ai due livelli di contrattazione sarà conservato il valore reale dei salari dei lavoratori (rectius al merito dei lavoratori che fruiscono della contrattazione aziendale) con la precisazione - e qui il discorso si fa interessante - che ove i rinnovi contrattuali ritardino, entrare in funzione un (parziale) meccanismo di indicizzazione dei vecchi salari, e la cd scala mobile «carsica», qualificazione allegorica che chi scrive ha il rimorso di aver coniato, ma in diverso contesto, in un saggio di alcuni anni fa. Conviene entrare nel men-

**LEGGI E CONTRATTI**

**filo diretto con i lavoratori**

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Cdl di Torino, responsabile e coordinatore Bruno Aguglia, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergiorgio Alleve, avvocato Cdl di Bologna, docente universitario, Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Cdl di Torino; Nyranne Mushi, avvocato Cdl di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdl di Roma

**Dalla scala mobile al blocco dei salari/2**

**Una clausola di garanzia**

PIERGIOVANNI ALLEVA



to tecnico della proposta che in se ha elementi di validità, ma si presenta di difficile e farraginosa realizzazione pratica. Anzitutto, chi e come stabilirebbe che la conclusione dei contratti sta «ritardando troppo» ed è ora di far partire la scala mobile «carsica»? Questa poi, per essere credibile, e per non risolversi in ulteriore contrattazione, dovrebbe essere a funzionamento automatico ed obiettivo, ma quali sarebbero allora i parametri di riferimento? Quale quota di quale indice del costo della vita dovrebbe essere considerata come punto di partenza? Forse la quota raggiunta dall'indice al momento di scadenza dei vecchi contratti? Ma allora, prima di 6 mesi o di 1 anno (a seconda della scadenza degli scatti) e cioè fino al rilevamento della

nuova quota raggiunta dall'indice, il sistema non frutterebbe nulla, con esposizione dei salari all'erosione e, intanto un nuovo accordo verrebbe probabilmente raggiunto, così che, in concreto, la scala mobile «carsica» sarebbe un fantasma. Ma se giungesse a produrre un qualche aumento salariale, a causa di una vacanza contrattuale particolarmente lunga, l'aumento andrebbe poi defalcato dai nuovi valori tabellari, una volta concluso il contratto? A noi sembra che il concetto di base possa essere accolto, ma rovesciandolo, ovvero rimettendolo sui piedi, e parlando non di una «scala mobile» carsica, bensì di una clausola di garanzia e monitoraggio sistematico del valore reale dei salari, imperniata su un meccanismo a funzionamento non episodico, ma perma-

nente, ancorché, per ciò che ora si dirà, virtuale. Un esempio chiarirà il concetto, che esposto in questo modo sintetico è certamente oscuro: ammettiamo che, ad inizio della vigenza contrattuale si ipotizzi da un lato un tasso di inflazione del 5% annuo, e dall'altro si stabilisca il solito scaglionamento di aumenti di paga-base nel quadriennio di durata del contratto. La clausola di salvaguardia funzionerebbe nel senso che, all'inizio di ogni anno successivo all'entrata in vigore del contratto, si aumenta l'importo salariale corrente all'inizio dell'anno precedente di una percentuale pari all'inflazione verificata nell'anno (anche se superiore al 5%), ma con assorbimento fino a concorrenza di quanto al lavoratore pervenuto per aumenti contrattuali,

nazionali, e aziendali, in corso d'anno. Così aumenti contrattuali e indicizzazione non si sommerebbero, ma al lavoratore sarebbe garantita quanto meno l'invarianza del salario reale, salva, in suo favore, l'eventuale differenza positiva apportata dalla contrattazione. Se, ad esempio, la retribuzione è passata, da un anno all'altro da L. 2.000.000 a L. 2.100.000, e l'inflazione è stata del 7% spetterebbero al lavoratore, per assicurare l'invarianza del salario reale, ulteriori L. 40.000, mentre se è passata da L. 2.000.000 a L. 2.200.000 (aumento del 10%) non gli spetterebbe nulla.

Non è una scala mobile, perché come nel secondo caso, si potrebbe avere inflazione senza che si producano aumenti salariali di indicizzazione, ma sarebbe un meccanismo semplice ed efficiente di garanzia, e nel caso che in corso d'anno non vi sia stato alcun aumento, anche migliore della vecchia scala mobile della legge 38/1986, che di per se garantiva solo il 45% circa della copertura: infatti, supponendo che da un anno all'altro la retribuzione sia rimasta ferma a L. 2.000.000, la vecchia scala mobile avrebbe dato circa L. 65.000 di adeguamento, mentre la clausola in questione ne darebbe 140.000, pari all'intera erosione inflazionistica del 7%.

Come si vede la soluzione suggerita condivide con la cd «scala mobile carsica» il concetto di una alternativa funzionale tra contrattazione e indicizzazione, ma in un quadro di sistematicità, di organicità e di affidabilità.

La clausola di garanzia, infine, andrebbe perfezionata, a nostro avviso, con l'assicurare ai lavoratori non solo il tasso di inflazione, ma questo tasso aumentato di una percentuale corrispondente all'aumento di produttività media nell'anno: non peggiorerebbe i conti delle imprese che, attraverso la contrattazione aziendale, già ripartiscono ai lavoratori gli aumenti di produttività (perché si avrebbe assorbimento) ma renderebbe un po' di giustizia a quei due lavoratori su tre che non hanno contrattazione aziendale.

**I dati della scala mobile sulle pensioni dal gennaio 1988**

Vi prego di voler pubblicare i dati della scala mobile sulle pensioni dal 1° gennaio 1988 distinguendo tra aumenti provvisori e aumenti definitivi sulla base del tasso reale di inflazione.

Manrico Barbieri. Napoli

**PREVIDENZA**

**Domande e risposte**

RUBRICA CURATA DA Rino Bonazzi, Ottavio Di Loreto, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Con l'articolo 21 della legge 730/83 (Finanziaria 1984) è stato definito il meccanismo di scala mobile attualmente vigente per le pensioni. Tale meccanismo ha au-

to decorrenza da maggio 1984 (confermato con l'articolo 24 della legge 41/86, Finanziaria 1986) e prevede che l'«indice sindacale» di incremento del costo vita (e non il «tasso reale di inflazio-

ne») si applica per intero alla quota di pensione non eccedente l'importo corrispondente al doppio del minimo previsto per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'Inps. Sulla quota di pensione eccedente tale limite, l'indice sindacale è applicato al 90% per la parte compresa tra il doppio e il triplo del minimo Inps e al 75% per la parte eccedente il triplo del minimo dell'Inps. Per facilitare la «lettura» della risposta riportiamo nel prospetto i dati richiesti e le aliquote abbattute al 90% e al 75%

**AUMENTI PER PEREQUAZIONE AUTOMATICA**

Decorr.	PROVVISORI		DEFINITIVI	
	Aliquote	Quote di pensione	Aliquote	Quote di pensione
Genn. 88				
Maggio 88	2,6	fino a L. 836.700	2,6	fino a L. 836.700
	2,34	tra L. 836.700 e L. 1.255.050	2,34	tra L. 836.700 e L. 1.255.050
	1,95	oltre L. 1.255.050	1,95	oltre L. 1.255.050
Nov. 88	1,8	fino a L. 858.500	2,6	fino a L. 858.500
	1,62	tra L. 858.500 e L. 1.287.750	2,34	tra L. 858.500 e L. 1.287.750
	1,35	oltre L. 1.287.750	1,95	oltre L. 1.287.750
Genn. 89				
Maggio 89	2,2	fino a L. 904.600	2,7	fino a L. 2.576.259(*)
	1,98	tra L. 904.600 e L. 1.356.900	3,8	tra L. 904.600 e L. 1.356.900
	1,65	oltre L. 1.356.900	3,42	tra L. 904.600 e L. 1.356.900
Nov. 89	1,7	fino a L. 924.500	2,85	oltre L. 1.356.900
	1,53	tra L. 924.500 e L. 1.386.750	3,2	fino a L. 939.000
	1,275	oltre L. 1.386.750	2,88	tra L. 939.000 e L. 1.408.500
			2,4	oltre L. 1.408.500
Genn. 90				
Maggio 90	2,5	fino a L. 969.000	3,7	fino a L. 969.000
	2,25	tra L. 969.000 e L. 1.453.500	3,33	tra L. 969.000 e L. 1.453.500
	1,875	oltre L. 1.453.500	2,775	oltre L. 1.453.500
Nov. 90	1,9	fino a L. 993.200	3,4	fino a L. 1.004.900
	1,71	tra L. 993.200 e L. 1.489.800	3,06	tra L. 1.004.900 e L. 1.507.350
	1,425	oltre L. 1.489.800	2,55	oltre L. 1.507.350
Genn. 91				
Maggio 91	2,6	fino a L. 1.039.100	4,3	fino a L. 1.039.100
	2,34	tra L. 1.039.100 e L. 1.558.650	3,87	tra L. 1.039.100 e L. 1.558.650
	1,95	oltre L. 1.558.650	3,225	oltre L. 1.558.650
Nov. 91	2,3	fino a L. 1.066.100	3,5	fino a L. 1.083.800
	2,07	tra L. 1.066.100 e L. 1.559.150	3,15	tra L. 1.083.800 e L. 1.625.700
	1,725	oltre L. 1.559.150	2,625	oltre L. 1.625.700
Genn. 92				
Maggio 92	2,6	fino a L. 1.126.200	0,4	fino a L. 3.207.383(*)
	2,34	tra L. 1.126.200 e L. 1.689.300		
	1,95	oltre L. 1.689.300		
Nov. 92	1,8	fino a L. 1.155.500		
	1,62	tra L. 1.155.500 e L. 1.733.250		
	1,35	oltre L. 1.733.250		

(\*) Al netto degli aumenti in cifra fissa

**ALMANACCO PDS 1992**

«Noi siamo il partito della svolta, della riforma della politica»

(dall'intervista ad Achille Occhetto per l'Almanacco Pds 1992)

**Indice**

- I. 1892/1992. Cento anni dopo la fondazione del partito dei lavoratori
- II. Dalla prima alla seconda Repubblica
- III. Sogni e fantasmi nella cultura e nei costumi degli italiani
- IV. Volgere le spalle al futuro
- V. La soggettività delle donne: politica delle differenze
- Storia e simbologia dell'albero
- VI. Temi della democrazia economica
- VII. Le parole della politica
- VIII. I nuovi confini della sinistra in Europa
- IX. Democrazia e comunicazione
- X. I giovani e la sinistra: chi siamo e cosa vogliamo

**collaboratori**

- Laura Balbo
- Roberto Barzanti
- Antonio Bernardi
- Maria Luisa Boccia
- Gianni Borgna
- Giancarlo Bosetti
- Gloria Buffo
- Alberto Cadioli
- Patrizia Carrano
- Ugo Casiraghi
- Stefania Chinzari
- Alberto Crespi
- Anna Maria Crispino
- Giancarla Codrignani
- Francisca Colli
- Tito Cortese
- Gianni Cuperlo
- Maria Rosa Cutrufelli
- Massimo De Angelis
- Piero De Chiara
- Stefano Di Michele
- Alfonso Maria Di Nola
- Franco Granatiero
- Bruno Gravagnuolo
- Mariangela Gritta Grainer
- Annamaria Guadagni
- Claudia Mancina
- Alessandra Mecozzi
- Enrico Menduni
- Umberto Minopoli
- Roberto Monteforte
- Roberto Morrione
- Fabio Mussi
- Domenico Mario Nuti
- Renato Pallavicini

**Laura Pennacchi**


- Giulia Rodano
- Marisa Rodano
- Enzo Roggi
- Anna Rossi-Doria
- Giuseppe Santaniello
- Bia Sarasini
- Teresa Savini
- Aggeo Savioli
- Ettore Scuola
- Alba Solaro
- Paolo Soldini
- Rubens Tedeschi
- Nicola Tranfaglia
- Mario Tronti
- Bruno Ugolini
- Giuseppe Vacca
- Vincenzo Vita
- Renato Zangheri
- Antonio Zollo

**interviste a:**

- Remo Bodei
- Umberto Cerroni
- Eugenio Garin
- Francesca Izzo
- Giorgio Napolitano
- Achille Occhetto
- Bruno Trentin
- Livia Turco

**servizi fotografici**

- Gianni Berengo Gardin
- Luciano D'Alessandro
- Tano D'Amico
- Gabriella Mercadini



APM con incisione

